

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 14 settembre 2022, n. 12-69/Leg

Regolamento di esecuzione del capo II bis della [legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10](#) (Disciplina dell'agricoltura sociale, delle strade del vino, delle strade dei sapori, delle strade del vino e dei sapori, delle strade dei fiori, del pescaturismo e dell'ittiturismo) in materia di agricoltura sociale

(b.u. 22 settembre 2022, n. 38)

Art. 1

Oggetto

1. Questo regolamento detta le norme di esecuzione del capo II bis della [legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10](#) (Disciplina dell'agricoltura sociale, delle strade del vino, delle strade dei sapori, delle strade del vino e dei sapori, delle strade dei fiori, del pescaturismo e dell'ittiturismo), di seguito "legge provinciale", ai sensi dell'articolo 14 octies della predetta [legge provinciale](#).

Art. 2

Comunicazione per l'iscrizione nell'elenco delle fattorie sociali

1. La comunicazione prevista dall'articolo 14 ter, comma 4, della [legge provinciale](#) è presentata alla Provincia con allegata la documentazione stabilita dalla Giunta provinciale, atta a comprovare il possesso dei requisiti stabiliti dalla [legge provinciale](#) e da questo regolamento. In particolare la comunicazione ha i seguenti contenuti minimi:

- a) la descrizione del progetto della fattoria sociale, nel quale sono specificate le attività che si intendono svolgere e il rispetto della durata minima prevista dall'articolo 7, comma 1;
- b) la descrizione dei ruoli di ciascun soggetto coinvolto, con indicazione del possesso dei requisiti previsti da questo regolamento;
- c) se la fattoria sociale è svolta in forma associata, l'indicazione del soggetto referente per i rapporti con le pubbliche amministrazioni e delegato dai soggetti associati;
- d) a disponibilità di locali e strutture da destinare all'esercizio delle attività di agricoltura sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 9.

2. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 14 ter, comma 4, della [legge provinciale](#), la comunicazione è presentata alla Provincia e al comune territorialmente competente mediante lo sportello unico di cui all'articolo 16 sexies della [legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23](#) (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992).

Art. 3

Requisiti per l'attività di agricoltura sociale svolta per finalità di inserimento socio-lavorativo

1. I soggetti di cui all'articolo 14.1, comma 2, della [legge provinciale](#), che intendono svolgere attività di agricoltura sociale diretta a realizzare l'inserimento socio-lavorativo di soggetti di cui all'articolo 14 ter, comma 1, lettera a), della [legge provinciale](#), impiegano tali lavoratori, mediante l'utilizzo delle tipologie contrattuali riconosciute dalla normativa vigente, nella seguente misura:

- a) almeno 1 lavoratore se sono occupati fino a 15 dipendenti;
- b) almeno 2 lavoratori se sono occupati da 16 a 20 dipendenti;
- c) almeno il 10 per cento dei dipendenti se ne sono occupati più di 20 dipendenti.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 rientrano anche i tirocini attivati ai sensi dell'articolo 4 bis della [legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19](#) (legge provinciale sul lavoro 1983).

3. In relazione a quanto previsto al comma 1, al fine di garantire percorsi stabili di inclusione socio-lavorativa, l'impiego dei soggetti previsti dal comma 1 deve essere pari almeno a 180 giornate lavorative effettive nell'arco di 12 mesi quando l'attività agricola è svolta durante tutto l'anno, o ad almeno 60 giornate lavorative, quando l'attività agricola ha carattere stagionale.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 2, comma 1, sono definiti, nel rispetto della normativa vigente, i criteri per il computo dei lavoratori dipendenti.

5. Le assunzioni dei lavoratori con disabilità non sono computate a copertura degli obblighi previsti dalla [legge 12 marzo 1999, n. 68](#) "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Art. 4

Requisiti per l'attività di agricoltura sociale per prestazioni e servizi a supporto delle terapie mediche, psicologiche e riabilitative

1. I soggetti di cui all'articolo 14.1, comma 2, della [legge provinciale](#), che intendono svolgere attività di agricoltura sociale, prevista dall'articolo 14 ter, comma 1, lettera b), della [legge provinciale](#), diretta a realizzare prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative, finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante, sono tenuti a rispettare i requisiti previsti dal presente articolo.

2. I soggetti di cui al comma 1 organizzano e gestiscono dette attività secondo quanto previsto dalle disposizioni normative provinciali vigenti e dai provvedimenti amministrativi relativi alla disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private disposta dal [decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg](#) "Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'art. 43 della L.P. 3 febbraio 1988 n. 3".

3. Per i soggetti di cui all'articolo 14.1, comma 2, della [legge provinciale](#), che intendano svolgere attività di agricoltura sociale diretta a realizzare gli interventi assistiti con gli animali (IAA) si applicano le disposizioni provinciali attuative e integrative delle linee guida nazionali vigenti per l'erogazione degli IAA di cui all'accordo tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 25 marzo 2015. Per tale attività devono essere utilizzati prevalentemente gli animali dell'azienda.

4. Le prestazioni e i servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative previste dal comma 1 sono svolte prevalentemente presso l'azienda agricola. Quando la conoscenza o fruizione di flora, fauna, prodotti, territorio, tradizioni e cultura dei luoghi siano funzionali allo svolgimento dell'attività prevista, le medesime prestazioni e servizi possono essere svolte anche all'esterno delle strutture aziendali.

Art. 5

Requisiti per l'attività di agricoltura sociale per prestazioni e attività sociali

1. I soggetti di cui all'articolo 14.1, comma 2, della [legge provinciale](#) che intendono svolgere attività di agricoltura sociale, prevista dell'articolo 14 ter, comma

1, lettera c), della [legge provinciale](#), diretta a realizzare prestazioni e attività sociali e di servizio finalizzate allo sviluppo di abilità e di capacità, all'inclusione sociale, anche attraverso l'offerta di attività ricreative e di servizi utili per la vita quotidiana, nonché al reinserimento e alla reintegrazione sociale di minori e adulti in collaborazione con le autorità giudiziarie e gli enti locali, devono essere in possesso di:

- a) autorizzazione a operare in ambito socio assistenziale secondo quanto previsto dall'articolo 8 del [decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg](#) (Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale)), se intendono svolgere tale attività nel mercato privato;
- b) autorizzazione e accreditamento a operare in ambito socio-assistenziale secondo quanto previsto dall'articolo 8 del [d.p.p. n. 3-78/Leg del 2018](#), se intendono svolgere tale attività per conto di un ente pubblico.

2. Le prestazioni e attività sociali e di servizio previste al comma 1 realizzate devono essere svolte prevalentemente presso l'azienda agricola; le predette prestazioni e attività possono essere esercitate anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dei soggetti di cui all'articolo 14.1, comma 2, della [legge provinciale](#), in coerenza con quanto previsto nel progetto allegato alla comunicazione di cui all'articolo 2.

Art. 6

Requisiti per l'attività di agricoltura sociale per servizi socio-educativi per la prima infanzia di agrinido

1. La fattoria sociale può realizzare servizi socio-educativi per la prima infanzia di agrinido previsti dall'articolo 14 ter, comma 1, lettera d), se svolti dai soggetti individuati dall'articolo 14.1, comma 2, ai sensi della [legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4](#) (legge provinciale sugli asili nido 2002).

Art. 7

Requisiti per l'attività di agricoltura sociale per servizi conciliativi di cura ed educazione

1. I soggetti di cui all'articolo 14.1, comma 2, della [legge provinciale](#) che intendono svolgere attività di agricoltura sociale, prevista dall'articolo 14 ter, comma

1, lettera d bis), della [legge provinciale](#), diretta a realizzare servizi assistenziali ed educativi di conciliazione che interessano le fasce d'età fino alla preadolescenza devono possedere i requisiti stabiliti dalle disposizioni provinciali per l'accreditamento ai fini dell'erogazione dei servizi per il cui acquisto è possibile l'utilizzo dei buoni di servizio.

Art. 8

Requisiti comuni

1. Le attività di agricoltura sociale sono svolte regolarmente e con continuità, anche se con carattere stagionale, per almeno tre anni. Nel caso in cui l'attività sia stagionale, è sufficiente che la stessa sia svolta nei periodi e secondo le cadenze proprie dell'attività indicate nel progetto allegato alla comunicazione di cui all'articolo 2.

2. I soggetti dell'articolo 14.1, comma 2, della [legge provinciale](#) possono svolgere contestualmente più attività di agricoltura sociale di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 se sono in possesso dei requisiti indicati dai medesimi articoli.

3. Nell'esercizio dell'attività di agricoltura sociale è assicurato il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, delle normative igienico-sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza degli impianti, nonché di anagrafe, salute e benessere animale.

4. In caso di esercizio in forma associata dell'attività di agricoltura sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14.1, comma 2, lettera b bis), della [legge provinciale](#), almeno uno dei soggetti associati deve essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7.

5. Per la definizione del rapporto tra attività agricola e le attività disciplinate dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, commi 3 e 4, della [legge 18 agosto 2015, n. 141](#) (Disposizioni in materia di agricoltura sociale).

6. Per le attività di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, sono utilizzati i fattori e i mezzi di produzione dell'azienda agricola.

7. Per favorire la qualificazione dell'offerta delle fattorie sociali, la Provincia sostiene gli operatori che garantiscono una competenza adeguata in relazione allo svolgimento dell'attività agricola. A tal fine per l'iscrizione nell'elenco previsto dall'articolo 14 sexies 1 della [legge provinciale](#) almeno una persona, tra quelle che svolgono l'attività lavorativa nella fattoria sociale, deve possedere i requisiti di

capacità professionale equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione all'archivio provinciale delle imprese agricole previsto dalla [legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11](#).

8. Ai fini dell'applicazione della [legge provinciale](#) e di questo regolamento si considerano solo le attività agricole svolte in provincia di Trento come risultanti dal fascicolo aziendale dell'archivio provinciale delle imprese agricole.

Art. 9

Locali per l'attività di agricoltura sociale

1. La fattoria sociale assicura la presenza di almeno un locale ricreativo e di ristoro e di un servizio igienico. Tali locali possono coincidere con quelli dell'agriturismo operante ai sensi della [legge provinciale 30 ottobre 2019, n. 10](#) (legge provinciale sull'agriturismo 2019) che svolge attività di agricoltura sociale.

2. Se la fattoria sociale è confinante o distante non più di cinquecento metri da strutture socio assistenziali o socio sanitarie già autorizzate o accreditate, non è necessaria la presenza dei locali previsti dal comma 1 presso la fattoria sociale, purché sia garantito l'accesso a dette strutture.

3. La fattoria sociale può inoltre essere dotata di stanze da letto o alloggi per ospitare gli utenti o i lavoratori con disabilità o i lavoratori svantaggiati. Tali stanze o alloggi non possono essere adibiti allo svolgimento di servizi residenziali socio assistenziali o socio sanitari salvo apposita autorizzazione o accreditamento previsti dalla normativa provinciale vigente.

4. Nei locali è garantita l'agibilità e il rispetto della disciplina provinciale in materia di eliminazione delle barriere architettoniche per i locali situati presso la fattoria sociale e utilizzati dagli utenti o dai lavoratori con disabilità o dai lavoratori svantaggiati.

5. I locali in cui si svolgono le attività previste dall'articolo 7 devono essere conformi a quanto previsto per lo specifico accreditamento.

6. Restano salvi i requisiti strutturali previsti dalla disciplina provinciale vigente per le strutture che erogano gli interventi assistiti con gli animali.

7. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 14 sexies della [legge provinciale](#).